

V. 2



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI  
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA



*Princip. Urban. Gen. e p.c. Anz. Urban.*

All'Assessore all'Urbanistica del Comune di


60100 ANCONA

e p.c. Al Dirigente del Servizio Governo del territorio, mobilità e infrastrutture

SEDE

Al Dirigente VII settore della Provincia di

60100 ANCONA



0007104110/03/2008IR\_MARCHEIGRMIANC\_011P

Risp. Vs. prot. 18677 del 19/2/2008

**OGGETTO:** *necessità di riadozione del PRG comunale o sue varianti per inutile decorso del termine di 180 giorni, in caso di mancata presentazione di osservazioni. Interpretazione dell'art. 26, comma 2, della LR 34/1992.*

Il Comune di Ancona inoltra una richiesta di parere nella quale fa presente quanto segue: il Consiglio comunale adotta una variante al PRG che viene pubblicata, ma nel termine di 60 giorni non pervengono osservazioni; in seguito, il Consiglio adotta definitivamente la variante, anche se oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.

Poiché il medesimo comma dispone che dall'inutile decorso del termine di 180 giorni deriva l'obbligo di rielaborare il PRG o, come in questo caso, la variante, il Comune chiede se tale ultima norma si applichi anche quando sia mancata la presentazione delle



Via G. Da Fabriano n. 9 - 60125 ANCONA - Telefono 071/8062351 - Fax 071/8062353



## GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI  
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA

osservazioni ivi previste, esprimendo al riguardo una serie di dubbi di carattere procedurale e sostanziale, che si ritengono condivisibili per le seguenti motivazioni.

Si può iniziare dalla formulazione letterale della citata disposizione: "Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG".

La formulazione del testo denota una stretta connessione tra la disposizione contenuta nell'ultimo periodo e la presentazione delle osservazioni. Queste osservazioni richiedono necessariamente una risposta da parte del Consiglio comunale, che deve sopraggiungere nel termine prestabilito di 180 giorni e che può essere o in senso positivo (accoglimento delle osservazioni) o in senso negativo (rigetto delle osservazioni), ma che – in ogni caso – deve essere espressa.

E' il perdurante silenzio dell'amministrazione comunale sulle osservazioni presentate ad essere sanzionato con l'obbligo di rielaborare il PRG, in quanto la partecipazione dei cittadini e loro associazioni o di enti pubblici alla formazione del PRG e delle sue varianti, che si concretizza nell'istituto delle osservazioni al piano adottato, non può restare un fatto simbolico, privo di risposte precise da parte del Comune.

Il comma 1 del medesimo art. 26 esige che vi sia un'ampia pubblicizzazione del piano proprio ai fini di attivare la partecipazione mediante la presentazione di osservazioni: deposito nella segreteria comunale, avviso all'albo pretorio, affissione di manifesti, pubblicazioni su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale e per i maggiori Comuni (quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti) addirittura su tre quotidiani a diffusione regionale.

L'obbligo di rielaborazione del piano acquista significato proprio in considerazione del fatto che sono state presentate osservazioni, che avevano come obiettivo una o più modificazioni al piano stesso.

Non a caso l'ultima parte del comma 2 stabilisce espressamente che l'obbligo di rielaborazione consegue all'inutile decorso del termine per una pronuncia positiva o negativa sulle osservazioni.

Del tutto diversa appare la situazione, come osserva correttamente il Comune, quando le osservazioni previste non sono sopraggiunte: è evidente che in tal caso non sussiste l'obbligo di accogliere o respingere, in un termine prestabilito, elementi del tutto assenti e la prevista rielaborazione del piano viene ad essere del tutto priva del momento di confronto che poteva essere costituito dalle osservazioni.

In conclusione, aderendo a quanto prospettato dal Comune richiedente, l'interpretazione più corretta appare quella che ritiene sussistente l'obbligo di



Via G. Da Fabriano n. 9 – 60125 ANCONA – Telefono 071/8062351 – Fax 071/8062353

T:\giunta\utenti\Legislativo\Pareri consulenza\2008\SOSPESI 2008\13\_08.doc



**GIUNTA REGIONE MARCHE**

SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI  
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA

rielaborazione del PRG o di una sua variante soltanto quando sia decorso inutilmente il termine di 180 giorni per esprimersi su osservazioni effettivamente presentate. Trattandosi infatti di una misura sanzionatoria, essa non può essere applicata al di fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dal legislatore.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**

*F. Co* **(Dott.ssa Antonella NOBILI)**

**PER IL COMITATO TECNICO**

*F. Co* **(Prof. Fabrizio LORENZOTTI)**

**REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE**  
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI  
P.F. ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA

La presente copia, composta di n. ....**3**..... fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.  
Ancona, li **10 MAR. 2008**

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**  
**(Dott.ssa Antonella NOBILI)**

